

**PON RETI E MOBILITÀ 2007/2013**

**ATTO DI CONVENZIONE**

**TRA**

**MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI**

**E**

**ENTE NAZIONALE PER L'AVIAZIONE CIVILE  
IN QUALITÀ DI ORGANISMO INTERMEDIO**

**Roma, 19 aprile 2011**

*h*  
*Ac*  
*MS*  
*San*

## ATTO DI CONVENZIONE

Tra

Ministero delle Infrastrutture e Trasporti, in qualità di Autorità di Gestione, nel seguito AdG, del Programma Operativo Nazionale "Reti e Mobilità" 2007-2013 - Obiettivo Convergenza (regioni Campania, Puglia, Calabria e Sicilia)

e

Ente Nazionale per l'Aviazione Civile (ENAC), in qualità di Organismo Intermedio, per la Linea di intervento I.2.1. "Potenziamento del sistema aeroportuale"

### VISTO

- a) il Regolamento (CE) n. 1080/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 luglio 2006, relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR);
- b) il Regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio, del 11 luglio 2006, recante disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo e sul Fondo di coesione;
- c) il Regolamento (CE) n. 1828/2006 della Commissione, del 8 dicembre 2006, che stabilisce modalità di applicazione del Regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio recante disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo e sul Fondo di coesione e del Regolamento (CE) n. 1080/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale;
- d) in particolare, l'art. 59, secondo paragrafo, del Regolamento (CE) n. 1083/2006, che stabilisce che *"lo Stato membro può designare uno o più organismi intermedi per svolgere una parte o la totalità dei compiti dell'Autorità di Gestione o di Certificazione, sotto la responsabilità di detta autorità"*;
- e) il Quadro Strategico Nazionale (nel prosieguo "QSN") per la politica regionale di sviluppo 2007 - 2013 elaborato dallo Stato italiano in conformità con quanto previsto nel Regolamento (CE) n. 1083/2006, di cui alla decisione della Commissione del 13 luglio 2007, C (2007) 3329 def.;
- f) l'Obiettivo Specifico 6.1.1 del QSN avente ad oggetto *"Contribuire alla realizzazione di un sistema logistico nazionale, supportando la costruzione di una rete nazionale di terminali di trasporto e di logistica, integrata, sicura, interconnessa ed omogenea"*;
- g) il PON "Reti e Mobilità" Convergenza 2007 - 2013 CCI n. 2007IT161PO005, approvato con decisione della Commissione Decisione C(2007) 6318 del 07.12.2007, la cui Autorità di Gestione, ai sensi dell'art. 59 del Regolamento (CE) n. 1083/2006 è individuata nella Divisione II "Programmi Europei e nazionali per le reti e la mobilità" - Direzione Generale per lo sviluppo del territorio, la programmazione ed i progetti internazionali del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti;
- h) la nota del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti prot. n. 0016544 del 21/04/2009 che comunica al Presidente dell'ENAC la decisione dell'AdG di attribuire all'Ente lo status di Organismo Intermedio;

- i) la relazione "Descrizione del Sistema di Gestione e Controllo a norma dell'art. 71 del Reg. (CE) 1083/2006", approvata con Nota della Commissione Europea n. 11528 del 9 dicembre 2009, che individua nell'ENAC l'organismo intermedio per la Linea di intervento I.2.1;
- j) il D.P.R. n. 211 del 3 dicembre 2008 concernente il Regolamento recante riorganizzazione del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti;

#### CONSIDERATO CHE

- a) Il Programma Operativo Nazionale "Reti e Mobilità" sarà dedicato interamente all'Obiettivo Specifico 6.1.1 del QSN;
- b) L'Obiettivo Specifico 6.1.1 del QSN stabilisce che il PON "Reti e Mobilità" destinerà non meno del 70 per cento delle risorse alle modalità sostenibili (trasporto ferroviario e marittimo-porti), ed un massimo del 30 per cento complessivo alle modalità di trasporto aereo (relativamente ai flussi di merci) e stradale (incluso il completamento di progetti a cavallo col precedente periodo di programmazione);
- c) l'Obiettivo Specifico 6.1.1 prevede che debbano essere consolidati i risultati già conseguiti per la creazione di una rete aeroportuale del Mezzogiorno competitiva, meglio collegata con gli hub internazionali e ampliati i relativi servizi per lo sviluppo del mercato delle merci;
- d) il PON prevede che l'Asse I contribuisca alla realizzazione di un'efficiente, efficace e sicura armatura logistica del Mediterraneo affidando alle aree Convergenza un ruolo strategico nello sviluppo delle direttrici di interesse europeo e nazionale in funzione del riequilibrio modale;
- e) l'Obiettivo Operativo I.2 del PON prevede in una logica di complementarità al sistema logistico portante, lo sviluppo e il potenziamento dei nodi aeroportuali CARGO delle regioni Convergenza e dei centri interportuali. Ciò ai fini di ottenere più elevati livelli di intermodalità nel settore del traffico merci;
- f) la Linea di Intervento I.2.1 prevede il potenziamento degli aeroporti esistenti che svolgono servizio CARGO ai fini di sviluppare le opportunità di attrazione del traffico internazionale delle merci e garantire il soddisfacimento della crescente domanda nazionale attraverso interventi sulle infrastrutture di volo (air-side) e interventi sulle infrastrutture aeroportuali (land-side).

Ciò premesso, allo scopo di conseguire una più efficiente gestione del PON:

#### SI STIPULA QUANTO SEGUE:

##### Art. 1 Premesse e Allegati

Le premesse e gli allegati fanno parte integrante e sostanziale della presente Convenzione.

## Art. 2 Oggetto

Con la presente Convenzione vengono disciplinati i rapporti giuridici tra la Divisione II "Programmi Europei e nazionali per le reti e la mobilità" – Direzione Generale per lo sviluppo del territorio, la programmazione ed i progetti internazionali, nella richiamata qualità di Autorità di Gestione del PON "Reti e Mobilità" Convergenza 2007-2013, ai sensi dell'art. 59, secondo paragrafo, del Regolamento (CE) n. 1083/2006, e l'ENAC, designato quale Organismo Intermedio per la gestione della Linea di Intervento I.2.1 "Potenziamento del sistema aeroportuale" del PON "Reti e Mobilità" Convergenza 2007-2013 CCI n. 2007IT161PO005, ai sensi dell'art. 59 del Regolamento (CE) n. 1083/2006.

In particolare, la presente convenzione si applica ai progetti contenuti nell'**Allegato 1** (ad oggi relativo ai progetti approvati con Decreto prot. n. 6650 del 16/06/2009 e s.m.i). Ferma restando l'applicabilità della presente convenzione, l'Allegato 1 potrà essere oggetto di eventuali modifiche o integrazioni che saranno approvate con successivi decreti nel corso del periodo di programmazione 2007/2013.

L'ENAC, quale Organismo Intermedio, assume direttamente ed esclusivamente, ai sensi dell'art. 60 del predetto Regolamento, la responsabilità propria dell'AdG per la gestione della Linea di Intervento I.2.1, secondo quanto previsto nei documenti citati nelle premesse, con le procedure e la normativa di attuazione, di qualsiasi rango, applicabile razione temporis, con riferimento al QSN ed al PON, nonché con il principio di sana gestione finanziaria di cui al citato art. 60.

L'ENAC, nello svolgimento delle proprie funzioni in qualità di OI, sarà organizzato secondo l'organigramma allegato alla presente convenzione (**Allegato 2**).

## Art. 3 Obblighi dell' OI derivanti dall'esercizio delle funzioni dell'AdG

Nell'esercizio delle funzioni dell'AdG, ai sensi del precedente art. 2, nell'ambito dell'Asse I, Obiettivo Operativo I.2, Linea di Intervento I.2.1, l'ENAC si impegna a:

- 1) assicurare, nel corso dell'intero periodo di attuazione del PON, un adeguato raccordo con l'AdG, adeguando i contenuti e lo svolgimento delle attività ad eventuali indirizzi generali o a specifiche richieste, formulate dall'AdG medesima;
- 2) effettuare la selezione degli interventi da ammettere al cofinanziamento del PON garantendo che i tali interventi:
  - concorrano al conseguimento dell'obiettivo globale del PON medesimo, dell'Asse I, Obiettivo Operativo I.2, Linea di Intervento I.2.1;
  - siano selezionati conformemente ai criteri di selezione approvati dal Comitato di Sorveglianza e siano conformi alle norme comunitarie e nazionali applicabili per l'intero periodo di programmazione;
- 3) presentare all'AdG le progettualità complete delle relative schede Gestione Progetto, secondo lo schema predisposto dall'AdG, che si impegnerà a valutarne i contenuti, al fine di selezionarli per l'inserimento all'interno degli elenchi progetto dei decreti di finanziamento del PON, in accordo con gli orientamenti dell'OI, conformemente ai criteri di selezione approvati dal Comitato di Sorveglianza ed in conformità alle norme comunitarie e nazionali applicabili per l'intero periodo di programmazione, anche al fine di garantire che i progetti selezionati concorrano al

conseguimento dell'obiettivo globale del PON medesimo, dell'Asse I, Obiettivo Operativo I.2, Linea di Intervento I.2.1;

- 4) rendere disponibili all'AdG i documenti afferenti alla valutazione (schede gestione progetto, valutazione preliminare, valutazione definitiva);
- 5) proporre eventuali variazioni che ritenesse necessario introdurre relativamente agli interventi selezionati al fine di garantire il completo utilizzo delle risorse assegnate, in coerenza con i criteri già definiti per la selezione iniziale;
- 6) regolare i propri rapporti con i Beneficiari attraverso lo strumento della convenzione di finanziamento, secondo lo schema allegato con gli adattamenti dovuti alle specificità del settore di intervento (**Allegato 3**), del quale deve fornire copia all'AdG per presa visione, che garantisca che i suddetti Beneficiari siano tenuti, per quanto attiene all'attuazione della Linea di intervento, a:
  - a) acquisire gli atti preliminari necessari per l'indizione delle gare, ossia autorizzazioni, pareri, nulla osta e adempimenti procedurali necessari per l'avvio della realizzazione dei singoli progetti;
  - b) selezionare le ditte appaltatrici che realizzano concretamente l'opera pubblica o i beni o i servizi oggetto dell'appalto, garantendo che ciò avvenga nel rispetto di tutte le leggi generali e specifiche (comunitarie, nazionali e regionali) – compresa la normativa antimafia – nonché della normativa di protezione dell'ambiente attualmente vigente;
  - c) gestire la fase attuativa degli interventi e assicurare la pronta risoluzione di eventuali impedimenti di sorta che dovessero sorgere nell'esecuzione delle opere, anche ai fini delle attività conseguenti alla eventuale dichiarazione di pubblica utilità, urgenza ed indifferibilità;
  - d) garantire il rispetto dei tempi, dei costi e dei livelli di produttività richiesti nella realizzazione delle opere cofinanziate;
  - e) predisporre ed aggiornare trimestralmente i cronoprogrammi procedurali (ad es. atti preliminari necessari per l'indizione delle gare, indizione delle stesse, selezione delle imprese ed apertura dei cantieri, nonché loro andamento) relativi a ciascun progetto cofinanziato, dandone informazione all'OI; tali informazioni saranno preliminarmente raccolte attraverso la compilazione delle schede ad hoc fornite dall'OI e, dal momento in cui sarà operativo lo strumento informatico ad hoc predisposto dall'Autorità di Gestione, inserite all'interno dello stesso in un'area dedicata;
  - f) segnalare le criticità che possono incidere su tempi, costi, percentuale di opere cantierate e andamento delle attività previste da cronoprogramma;
  - g) verificare la correttezza dell'esecuzione finanziaria dell'operazione;
  - h) effettuare l'attività di autocontrollo amministrativo e contabile della documentazione a supporto della rendicontazione;
  - i) effettuare tempestivamente il pagamento dei soggetti attuatori degli interventi ammessi a cofinanziamento ai fini della successiva rendicontazione delle spese;
  - j) predisporre e trasmettere all'OI, che si impegna a mettere a disposizione dell'AdG tutta la documentazione necessaria alla corretta attuazione degli interventi, ogniqualvolta ne sia fatta richiesta, una relazione trimestrale sull'attuazione degli interventi per precisarne l'andamento in termini finanziari

